



CIRCOLO GIURISTI TELEMATICI

Venerdì 29 settembre 2023 – ore 9.45

**PCT dopo la riforma: lo stato dell'arte, l'evoluzione, la
convergenza dei riti telematici**

**L'atto processuale secondo il DM 110/2023: evoluzione o
limitazione del linguaggio giuridico?**

Avv. Giovanni Rocchi

Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Brescia e dell'Unione Lombarda degli Ordini Forensi
Componente del GdL FIIF - CNF - Tesoriere Circolo dei Giuristi Telematici

RIFORMA CPC & PCT

- Obbligo di deposito telematico per tutti gli atti ed i documenti
- Momento di perfezionamento del deposito
- Forma degli atti giudiziari
- Forma degli atti del processo
- Provvedimenti di correzione
- Potere di certificazione di conformità (attestazioni)
- Notificazioni

L'obbligo di deposito telematico

OBBLIGO DI DEPOSITO TELEMATICO

ABROGAZIONE ART.16-bis D.L. 179/2012

INTRODUZIONE ART.196-quater disp. att. cpc

OBBLIGO DI DEPOSITO TELEMATICO

ART.196-quater disp. att. cpc

Obbligatorietà del deposito telematico di atti e provvedimenti

Nei procedimenti civili davanti innanzi al **tribunale**, alla **corte di appello**, alla **Corte di cassazione** e al **giudice di pace** il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la **nota di iscrizione a ruolo**, da parte **del pubblico ministero*** dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. **Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.**

* introdotto con D.L. 24 febbraio 2023, n. 13

OBBLIGO DI DEPOSITO TELEMATICO

ART.196-quater disp. att. cpc

Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalita' telematiche.*

Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

* introdotto con D.L. 24 febbraio 2023, n. 13

OBBLIGO DI DEPOSITO TELEMATICO

1.1.2023

Tribunale, Corte di Appello, Cassazione

esclusi dipendenti delle P.A.

1.3.2023

Pubblici ministeri e Giudici

30.6.2023

Giudice di Pace, Tribunale Sup. Acque Pubbliche

Dipendenti delle P.A. per tutti gli uffici giudiziari

ANCHE PER I PROCEDIMENTI CIVILI PENDENTI A TALI DATE

OBBLIGO DI DEPOSITO TELEMATICO

ART.196-quater disp. att. cpc

Il **capo dell'ufficio** autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia **non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza**, dandone comunicazione attraverso il **sito istituzionale dell'ufficio**. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema.



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA PRESIDENZA

Visto l'art. 35, comma 3, del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, di modifica dell'art. 196-*quater*, comma secondo, disp. att. c.p.c., nella parte in cui ha previsto che il deposito dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche;

rilevato che allo stato non è possibile provvedere al deposito dei verbali di udienza con modalità telematiche *“nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”*, come prescritto dal comma terzo dell'art. 196-*quater* cit. per indisponibilità del sistema informatico, non essendo state ancora sviluppate le relative funzionalità;

visto l'art. dell'art. 196-*quater*, comma quarto, disp. att. c.p.c., secondo cui “Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema.”.

P.Q.M.

A decorrere dal 1° marzo 2023 è autorizzato il deposito cartaceo dei verbali di udienza sino alla data di adeguamento del sistema informatico, di cui verrà data successiva comunicazione.

Dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Corte Suprema di cassazione.

Il Primo Presidente
Pietro Curzio

Prot. 1875/23

Decreto n. 39/2023



Tribunale Ordinario di Brescia
Presidenza

(Decreto ex art. 196-quater disp. att. c.p.c.)

Il Presidente del Tribunale

Rilevato che in base all'art. 35 comma 3, d.lgs. n. 149/2022, le disposizioni di cui all'art. 196-quater disp. att. c.p.c. sono entrate in vigore per gli uffici del Giudice di Pace a decorrere dal 30 giugno 2023;

Dato atto che sono state rilevate oggettive e serie problematiche relative all'utilizzo del "PCT", sia da parte delle cancellerie, sia da parte degli stessi GdP;

Dato atto, altresì, che alcuni GdP non sono ancora in possesso dei necessari supporti informatici e della firma digitale, in via di distribuzione da parte della DGSIA;

Rilevato che, in considerazione di quanto sopra, è risultato impossibile per l'Ufficio del Giudice di Pace di Brescia e di Chiari, ricevere tutti gli atti depositati in via telematica, provvedere al deposito di verbali e provvedimenti, e celebrare le udienze civili dinanzi ai Giudici di Pace;

Considerato che le criticità sopra indicate, che impediscono il regolare utilizzo del "PCT" presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Brescia e di Chiari, non risultano al momento superabili e che appare pertanto indispensabile autorizzare la deroga al regime di obbligatorietà del deposito telematico di atti e provvedimenti, per consentire il regolare svolgimento delle udienze;

Ritenuto che appare opportuno disporre tale deroga per un periodo che si reputa congruo individuare fino al 31/12/2023;

Ritenuto che per le ragioni sopra esposte sussistono evidenti ragioni di urgenza;

Visto l'art. 196-quater ult. comma disp. att. c.p.c.;

Tanto premesso,

AUTORIZZA

- 1) il personale di cancelleria degli Uffici del Giudice di Pace di Brescia e di Chiari a ricevere gli atti e le istanze di parte depositati in forma cartacea;
- 2) i Giudici di Pace a depositare in forma cartacea verbali e provvedimenti giudiziali.

INDIVIDUA

il termine di efficacia del presente decreto fino al 31/12/2023, salva proroga ove permangano le condizioni di difficoltà e di urgenza sopra accertate.

DISPONE

che del presente provvedimento sia data comunicazione attraverso il sito istituzionale del Tribunale e del Giudice di Pace di Brescia e di Chiari, e che lo stesso provvedimento sia comunicato:

- Al Presidente della Corte di Appello;
- Ai Magistrati Collaboratori per gli Uffici del Giudice di Pace;
- Ai Giudici di Pace;
- Al Direttore responsabile delle cancellerie degli Uffici del Giudice di Pace di Brescia e di Chiari
- Al Presidente del COA di Brescia

Brescia, 3 luglio 2023

Il Presidente del Tribunale
Vittorio Masia



PERFEZIONAMENTO DEPOSITO

ART.196-sexies Disp. Att. cpc

Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto **nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione** secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata **entro la fine del giorno di scadenza**. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice. Se gli atti o i documenti da depositarsi eccedono la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, il deposito può essere eseguito mediante più trasmissioni.

Non è abrogato l'art.13.3 DM44.2011

ART.16-bis D.L.179/2012

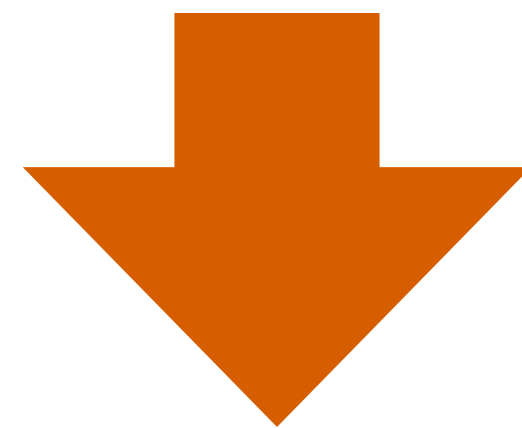
7. Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto **al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia**. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata **entro la fine del giorno di scadenza** e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.



PERFEZIONAMENTO DEPOSITO

ART.16-bis D.L.179/2012

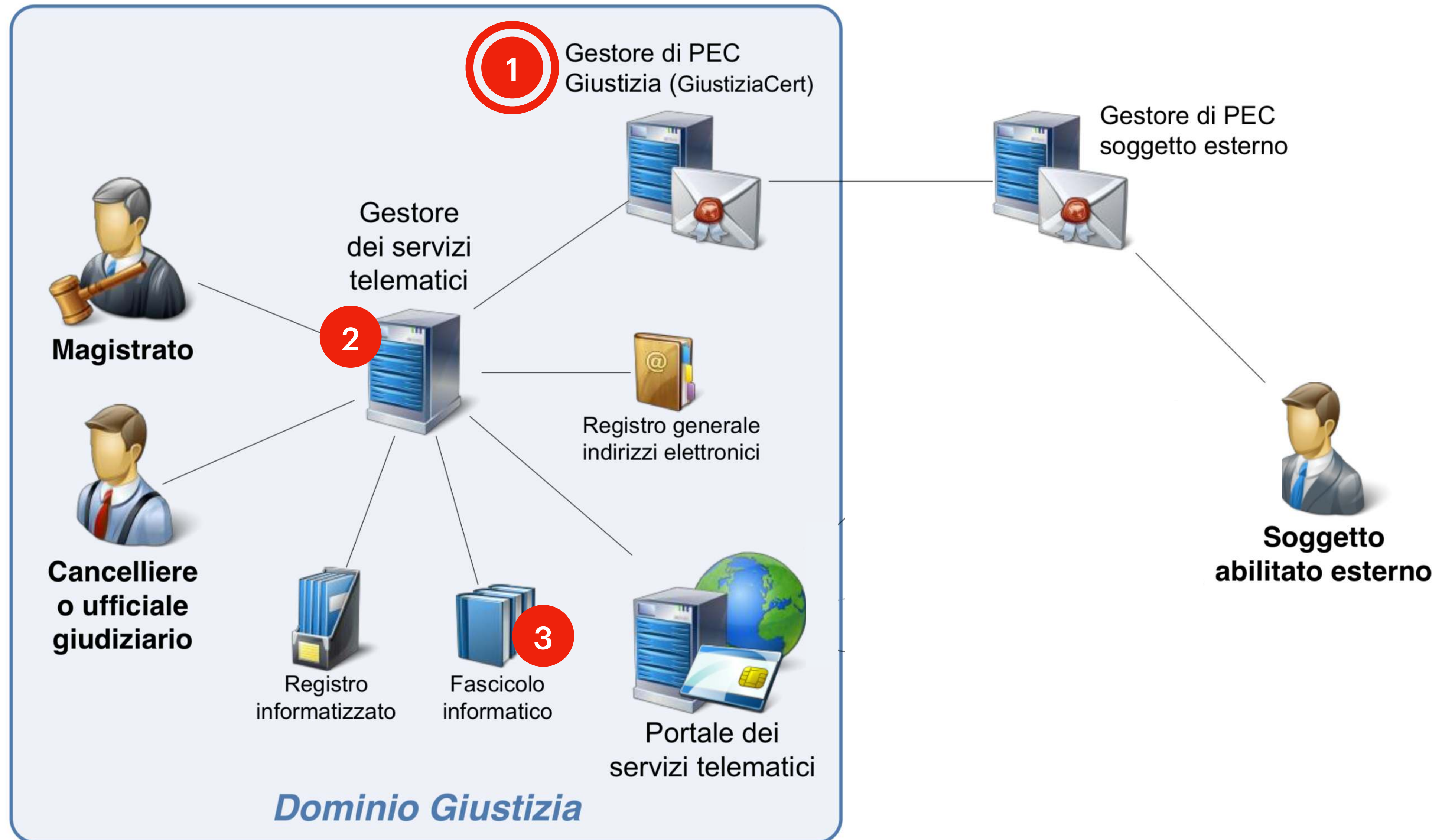
7. Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto **al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.**



ART.196-sexies Disp. Att. cpc

Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto ... **nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione ...**

PROCEDIMENTO DI DEPOSITO TELEMATICO



FORMA DELL'ATTO DEL PROCESSO REDATTO IN FORMATO ELETTRONICO

ART.196-quinquies disp. att. cpc

L'atto del processo redatto in formato elettronico dal magistrato o dal personale degli uffici giudiziari e degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti è sottoscritto con **firma digitale** ed è **depositato telematicamente** nel fascicolo informatico.

In caso di atto formato da organo collegiale l'originale del provvedimento è sottoscritto con firma digitale anche dal presidente.

Quando l'atto è redatto dal cancelliere o dal segretario dell'ufficio giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e ne effettua il deposito nel fascicolo informatico.

FORMA DELL'ATTO DEL PROCESSO REDATTO IN FORMATO ELETTRONICO

ART.196-quinquies disp. att. cpc

Se il **provvedimento del magistrato è in formato cartaceo**, il cancelliere o il segretario dell'ufficio giudiziario **ne estrae copia informatica** secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare e provvede a **depositarlo nel fascicolo informatico**.

FORMA DELL'ATTO DEL PROCESSO REDATTO IN FORMATO ELETTRONICO



PROVVEDIMENTI CORREZIONE

ART.196-quinquies disp. att. cpc

Se il **provvedimento di correzione** di cui all'articolo 288 del codice è redatto in formato elettronico, il cancelliere **forma un documento informatico contenente la copia** del provvedimento corretto e del provvedimento di correzione, lo sottoscrive digitalmente e lo inserisce nel fascicolo informatico.

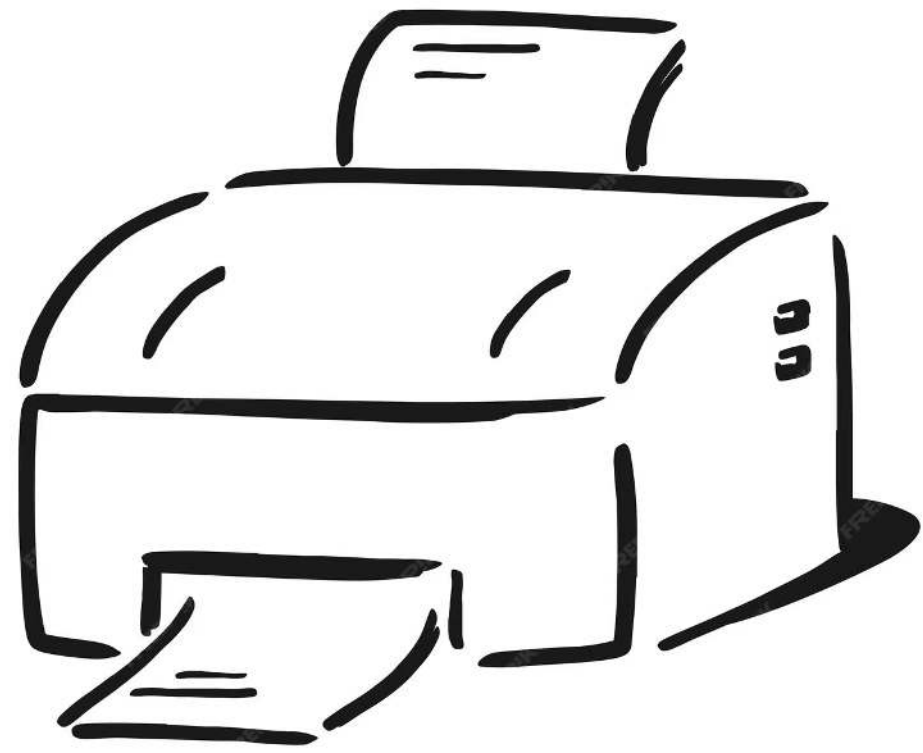
FORMA DELL'ATTO DEL PROCESSO REDATTO IN FORMATO ELETTRONICO



Art. 88, co. 2*, disp. att. c.p.c.

Quando il verbale di udienza, contenente gli accordi di cui al primo comma ovvero un verbale di conciliazione ai sensi degli articoli 185 e 420 del codice, **è redatto con strumenti informatici, della sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori tiene luogo apposita dichiarazione del giudice** che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati. Il verbale di conciliazione recante tale dichiarazione ha valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti della conciliazione sottoscritta in udienza

*Comma inserito dall'art. 3 comma 1-bis del D.L. 30 aprile 2020, n. 28.



COPIE DI “CORTESIA”

- Il giudice possa «ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per **ragioni specifiche**» (art. 196-quater disp. att. cpc, co. 1, ultima parte)
- Il Ministro della giustizia stabilisce le «misure organizzative per l'acquisizione di copia cartacea e per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la gestione e la conservazione delle copie cartacee» (art. 196-septies, disp.att. cpc)

Le attestazioni di conformità

Il potere di attestazione

Ante riforma

- art. 16-bis, comma 9-bis, DL179.12
atti e provvedimenti nel fascicolo informatico
- art. 16-decies DL179.12
atti e provvedimenti cartacei
- art. 16-bis, comma 2, DL179.12
copie conformi degli atti dell'esecuzione
- art. 16-undecies
modalità di attestazione
- art. 3-bis L53.94
documento analogico da notificare
- art. 9 L53.94
prova cartacea della notificazione PEC



Post riforma

- art. 196-octies DISP. ATT. CPC
atti e provvedimenti nel fascicolo informatico
- art. 196-novies DISP. ATT. CPC
atti e provvedimenti formato analogico
- art. 196-decies DISP. ATT. CPC
copie trasmesse all'ufficiale giudiziario
- art. 196-undecies DISP. ATT. CPC
modalità di attestazione
- art. 3-bis L53.94
documento analogico da notificare
- art. 9 L53.94
prova cartacea della notificazione PEC

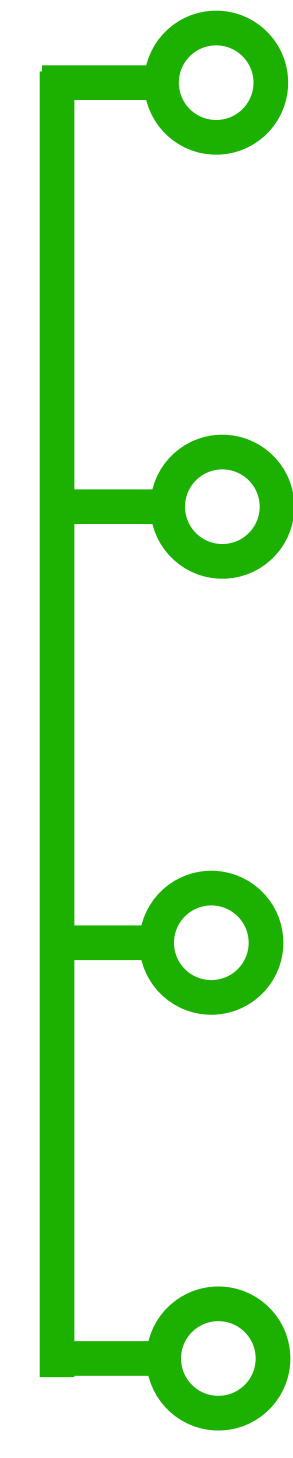
Il potere di attestazione

TITOLO V-TER

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA DIGITALE

CAPO II

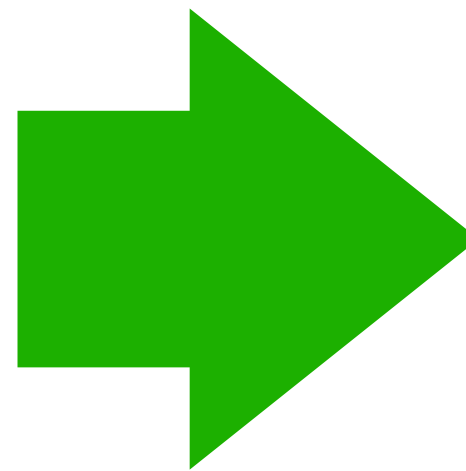
DELLA CONFORMITÀ DELLE COPIE AGLI ORIGINALI

- 
- art. 196-octies**
atti e provvedimenti nel fascicolo informatico
 - art. 196-novies**
atti e provvedimenti formato analogico
 - art. 196-decies**
copie trasmesse all'ufficiale giudiziario
 - art. 196-undecies**
modalità di attestazione

ESTENSIONE SOGGETTIVA DEL POTERE DI ATTESTAZIONE

ANTE RIFORMA

- * difensore
- * dipendente P.A.
- * consulente tecnico
- * professionista delegato
- * curatore
- * commissario giudiziale



POST RIFORMA

- * difensore
- * dipendente P.A.
- * consulente tecnico
- * professionista delegato
- * curatore
- * commissario giudiziale
- * liquidatore giudiziale**

Il potere di attestazione del difensore

ATTI DEL PROCESSO ESECUTIVO

ANTE RIFORMA

ARTICOLO 16-BIS, COMMA 2

Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le **copie conformi** degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile.

Ai fini del presente comma, il **difensore attesta la conformità** delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis e dall'articolo 16-decies.

POST RIFORMA

ARTICOLO 196-NOVIES

Il difensore, quando deposita nei procedimenti di espropriazione forzata la nota di iscrizione a ruolo **e le copie informatiche** degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, e 557, secondo comma, del codice, **attesta la conformità delle copie agli originali.**

Il potere di attestazione del difensore

ATTI DEL PROCESSO ESECUTIVO

ARTICOLO 196-NOVIES

Il difensore, quando deposita nei procedimenti di espropriazione forzata la nota di iscrizione a ruolo **e le copie informatiche** degli **atti** indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, e 557, secondo comma, del codice, **attesta la conformità delle copie agli originali.**

Atti indicati dagli articoli 518, 543 e 557

- atto di precetto
- titolo esecutivo
- verbale pignoramento
- atto di pignoramento immobiliare
- atto di pignoramento presso terzi

Art.521-BIS ancora dimenticato

ATTI TRASMESSI ALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO

ARTICOLO 196-DECIES

Potere di certificazione di conformità delle copie
trasmesse con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario

Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando **trasmettono all'ufficiale giudiziario con modalità telematiche** la copia informatica, anche per immagine, di un **atto**, di un **provvedimento** o di un **documento** formato su **supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme**, attestano la conformità della copia all'atto detenuto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto, del provvedimento o del documento.

ATTI TRASMESSI ALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO

ARTICOLO 196-DECIES

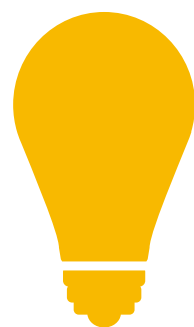
QUANDO: trasmissione all'ufficiale giudiziario di **copia informatica**, anche per immagine

COSA: **atto processuale**
provvedimento
documento

formati su supporto analogico e
detenuti in originale o in copia
conforme

ATTIVITÀ: **attestazione di conformità** della copia all'atto detenuto

EFFETTO: **equivalenza all'originale o alla copia conforme** detenuti



Solo il capo I del titolo Vter delle disp. att. c.p.c. si applica a decorrere dall'1.1.2023 anche ai procedimenti già pendenti.

DISCIPLINA TRANSITORIA

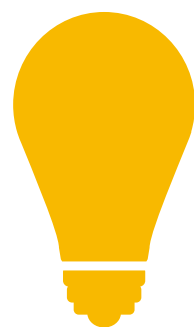
ARTICOLO 35 DLG.149.2022

1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. **Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.**

ANTE RIFORMA



POST RIFORMA



Solo il capo I del titolo Vter delle disp. att. c.p.c. si applica a decorrere dall'1.1.2023 anche ai procedimenti già pendenti.

DISCIPLINA TRANSITORIA

ARTICOLO 35 DLG.149.2022

1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. **Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.**

IL DIFENSORE

non può avvalersi dell'art.196-DECIES
per procedimenti aperti fino al 28.2.2023

IL LIQUIDATORE GIUDIZIALE

è sfornito di poteri relativamente
a procedure aperte fino al 28.2.2023



POST RIFORMA



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Ufficio IV- Reparto UNEP

Pos. IV-DOG/03-1/2023/CA

Allegati: 2

Roma, 19 GIU. 2023

OGGETTO: Ufficio NEP di Firenze – Quesito in materia di attestazione della conformità del titolo esecutivo stragiudiziale.

... la legge 21 gennaio 1994 n. 53 ("Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali") all'art. 3 bis determina le modalità di attestazione della conformità degli atti da notificarsi facendo riferimento all'art. 196-undicies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, ma il capo II del Titolo V-ter delle predette disposizioni, all'interno del quale è collocato il citato art. 196-undicies, **non fa esplicito riferimento ai titoli esecutivi di natura stragiudiziale, i cui originali non si trovano nei fascicoli telematici del Ministero della Giustizia.**

... **in mancanza di un esplicito conferimento all'avvocato del potere di attestazione della conformità del titolo stragiudiziale**, attestazione per espletare la quale al soggetto certificante viene attribuita ex lege la funzione di pubblico ufficiale, **"solamente l'Ufficio NEP, nell'esercizio delle competenze attribuite dall'art. 480 co. 2 c.p. c. può certificare la corrispondenza della trascrizione al titolo originale stragiudiziale**, con la conseguenza che, in ragione del fatto che la predetta attività di certificazione può essere svolta esclusivamente nel/ 'ambito della procedura di notifica, questa dovrà inevitabilmente avvenire a mezzo UNEP."

Legge 21.1.1994 n.53

Art. 3-bis

2. Quando l'**atto da notificarsi non consiste in un documento informatico**, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità **con le modalità previste dall'articolo 196-undecies** delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

LA SEMPLIFICAZIONE TECNOLOGICA = ABOLIZIONE DELLA ATTESTAZIONE

1. apposizione automatica del QRcode
2. circolazione digitale o analogica dell'atto
3. scansione QRCode
4. accesso automatico all'atto originale
5. verifica della conformità

DON'T TRUST, VERIFY

Estensione di quanto previsto
dall'art.23, comma 2-bis, CAD

Sentenza n. [redacted] /2023 pubbl. il 18/01/2023
RG n. 1111/2021
Repert. n. 82/2023 del 19/01/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La CORTE D'APPELLO di BRESCIA, Sezione seconda civile, in
persona dei Magistrati sigg.

Dott.ssa [redacted]	Presidente rel.
Dott. [redacted]	Consigliere
Dott.ssa [redacted]	Consigliere

OGGETTO:
Comunione e
Condominio,
impugnazione di
delibera assembleare
- spese condom.

ca61500d54b5684d45c873ca1
al#: 4a2d14ae06354ed90



CIRCOLO GIURISTI TELEMATICI

Venerdì 29 settembre 2023 – ore 9.45

**PCT dopo la riforma: lo stato dell'arte, l'evoluzione, la
convergenza dei riti telematici**

**L'atto processuale secondo il DM 110/2023: evoluzione o
limitazione del linguaggio giuridico?**

Avv. Giovanni Rocchi

Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Brescia e dell'Unione Lombarda degli Ordini Forensi
Componente del GdL FIIF - CNF - Tesoriere Circolo dei Giuristi Telematici